Accordo armonizzazione Assistenza Sanitaria Integrativa per le imprese che applicano il CCNL imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Roma 20 aprile 2016

Premesso che

- L'assistenza sanitaria integrativa ha carattere generale, per tutti gli addetti del settore e fornisce prestazioni omogenee a prescindere dall'orario contrattuale, così come previsto dall'art. 69 del vigente CCNL;
- Il Fondo Asim è stato costituito in data 13.11.2013 tra le parti sottoscriventi il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- La costituzione di un fondo unico settoriale nasce anche dall'esigenza di garantire ai lavoratori le medesime prestazioni nell'ambito del passaggio del personale nel cambio di appalto;
- Le parti in data 26.06.2013 e in data 16.07.2014 hanno raggiunto accordi finalizzati alla modalità di versamento delle quote contributive ordinarie a decorrere dal 01.07.2014 e gli arretrati per il periodo luglio 2013-30 giugno 2014, nonché le modalità di funzionamento;
- In data 10.07.2014 è stato deliberato il regolamento del Fondo;
- Dal 1 ottobre 2014 Fondo Asim ha iniziato ad erogare le prestazioni;
- In applicazione di quanto previsto dal suindicato art. 69 le parti col presente accordo intendono integrare le modalità di confluenza al Fondo Asim per tutti i lavoratori e le imprese del settore, che già usufruiscono di un programma di assistenza sanitaria integrativa diversa da Fondo Asim, stipulata in data precedente al 20 aprile 2016, riconoscendone la piena valenza ai fini di quanto previsto dal CCNL.

Tutto ciò premesso

1 Le premesse sono parti integrati del presente accordo;

2 Tutte le imprese che hanno attiva una Assistenza Sanitaria Integrativa confluiranno nel Fondo Asim, con le seguenti modalità:

 a) compilazione dell'apposito modulo di richiesta allegato al presente verbale con invio alla presidenza del fondo ASIM, unitamente alla documentazione elencata nello stesso modulo, ENTRO IL 30 OTTOBRE 2016;
 b) la presidenza dopo la raccolta dei documenti di cui al precedente punto a) valuterà le condizioni riportate dall'impresa interessata e sottoporrà al Consiglio Direttivo per la delibera, le specifiche modalità di adesione di ogni singola impresa;
 c) Il fondo Asim raccoglie la necessaria documentazione ed effettua la regolarizzazione delle richieste non oltre i 180 gg dalla presentazione delle stesse.

Dall'armonizzazione di cui al presente accordo non devono derivare maggiori oneri per le imprese risp etto a quanto stabilito dall'art. 69 del CCNL.
L'adesione al Fondo Asim, secondo le modalità di cui sopra, perfeziona quanto previsto a tale titolo da l CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto

